

Allegato a)

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE

1. Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla normativa vigente per gli enti o organismi cui si riferisce la norma, nonché dalla recente normativa sui servizi pubblici locali di cui al richiamato art. 4, commi 19, 20 e 21, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito in legge 16/9/2011 n. 148 e successive integrazioni e modifiche:

Non può essere nominato o designato quale rappresentante del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate:

a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune;

b) chi è stato dichiarato fallito e/o componenti di CdA di aziende dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;

c) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, azienda o istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;

d) chi si trovi in una delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 al titolo III, capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", con riferimento all'organismo presso cui dovrebbe essere nominato, fatta salva l'esimente di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. 267/2000, che prevede che non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in ragione del mandato elettivo;

e) chi si trovi nella preclusione prevista dall'art. 1, comma 734 della L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), così come modificato dalla L. 69 del 18/6/2009 all'art. 71 "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali".

f) chi sia stato oggetto di revoca da un incarico di rappresentante del Comune per motivate ragioni comportamentali;

g) i segretari e i presidenti di partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;

h) non possono essere nominati e designati il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti o affini entro il quarto grado del Sindaco.

2. I nominati e i designati non possono essere iscritti ad Associazioni aventi scopi contrari ai principi ed alle prescrizioni della Costituzione Repubblicana.

3. I nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate non possono assumere incarichi o consulenze per conto dell'ente rappresentato.

4. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate non potranno ricoprire lo stesso incarico, all'interno del medesimo ente / azienda / istituzione / società partecipata, per più di due volte consecutive.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

Ai sensi del D.lgs 8 aprile 2013 n. 39 è vietato all'Amministrazione Comunale di procedere al conferimento degli incarichi a coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, fermo restando le incompatibilità previste e disciplinate dal decreto legge sopra citato